



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 24 maggio 2019  
(OR. en)

9562/19

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2018/0044(COD)**

---

---

**JUSTCIV 127  
ECOFIN 512  
EJUSTICE 83  
COMPET 423  
CODEC 1129  
IA 162**

**NOTA**

---

Origine:	presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	9459/19
n. doc. Comm.:	7222/18 + ADD 1 + ADD 1 REV 1 + ADD 2 + ADD 2 REV 2 + ADD 3
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti - Relazione sullo stato dei lavori

---

## I. INTRODUZIONE

1. Il 12 marzo 2018 la Commissione ha presentato, nel quadro del piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti<sup>1</sup>. La proposta è fondata sull'articolo 81, paragrafo 2 (cooperazione giudiziaria in materia civile), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed è soggetta alla procedura legislativa ordinaria. All'atto della presentazione, la proposta era corredata di una comunicazione della Commissione sulla legge applicabile agli effetti patrimoniali delle operazioni su titoli<sup>2</sup> e di una valutazione d'impatto<sup>3</sup>.
2. L'obiettivo della proposta è contribuire ad aumentare le operazioni transfrontaliere in crediti e in tal modo facilitare l'accesso ai finanziamenti stabilendo, a livello dell'UE, norme di conflitto comuni che designano la legge nazionale applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti.

---

<sup>1</sup> Doc. 7222/18 - COM(2018) 96 final.

<sup>2</sup> Doc. 7358/18 - COM(2018) 89 final.

<sup>3</sup> Doc. 7222/18 ADD1 REV 1 + ADD2 REV 1.

3. Lo scopo dichiarato della proposta è quello di stabilire norme uniformi volte a designare la legge nazionale da applicare per determinare la titolarità del credito ceduto a livello transfrontaliero e, di conseguenza, eliminare i rischi giuridici e le potenziali conseguenze sistemiche sui mercati finanziari. Pertanto, la proposta avrà l'effetto di offrire certezza giuridica, il che favorirà gli investimenti transfrontalieri, un accesso più economico al credito e l'integrazione dei mercati. La proposta dovrebbe inoltre essere coerente con gli strumenti vigenti dell'Unione sulla legge applicabile in materia civile e commerciale, in particolare il regolamento Roma I, il regolamento sulle procedure di insolvenza, la direttiva sui contratti di garanzia finanziaria, la direttiva sul carattere definitivo del regolamento e la direttiva sulla liquidazione.
  
4. In tale contesto, la Commissione ha proposto, come regola generale, che in situazioni di conflitto di leggi, la legge del paese di residenza abituale del cedente debba disciplinare l'opponibilità ai terzi della cessione di un credito. Secondo la valutazione della Commissione, tale regola renderebbe più facile prevedere la legge applicabile, dato che l'ubicazione del cedente può essere stabilita in anticipo dai terzi. Per rispondere alle esigenze dei partecipanti al mercato in relazione a specifici tipi di crediti (contante accreditato su un conto bancario e crediti derivanti da strumenti finanziari), la Commissione ha proposto due eccezioni alla regola generale in virtù delle quali si applica la legge del credito ceduto. Inoltre, per quanto riguarda la legge applicabile all'opponibilità ai terzi delle cessioni di crediti in seguito ad una cartolarizzazione, la Commissione ha proposto una scelta tra la legge del paese di residenza abituale del cedente e la legge del credito ceduto per consentire tanto ai grandi quanto ai piccoli operatori di svolgere attività di cartolarizzazione transfrontaliera.

5. Il 13 febbraio 2019 il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura<sup>4</sup>, che prevede 24 emendamenti alla proposta della Commissione, con 546 voti favorevoli, 35 voti contrari e 62 astensioni. Il PE ha seguito la proposta della Commissione secondo cui l'opponibilità ai terzi di una cessione dovrebbe essere disciplinata dalla legge del paese di residenza abituale del cedente. I suoi membri hanno soppresso le disposizioni della proposta che offrivano al cedente e al cessionario la possibilità di scegliere come legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione la legge applicabile al credito ceduto.
6. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere<sup>5</sup> sulla proposta l'11 luglio 2018 e la Banca centrale europea ha reso il suo parere di propria iniziativa<sup>6</sup> il 18 luglio 2018.
7. Né il Regno Unito né l'Irlanda si sono avvalsi della possibilità, prevista all'articolo 3 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato ai trattati, di partecipare all'adozione e all'applicazione della misura proposta. In applicazione del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato ai trattati, la Danimarca non partecipa all'adozione della misura proposta.

---

<sup>4</sup> Doc. 6217/19.

<sup>5</sup> Doc. 11427/18.

<sup>6</sup> Doc. CON/2018/33. I trattati non prevedono l'obbligo di consultare la BCE.

## II. LAVORI IN SEDE DI CONSIGLIO

8. Nella sessione del 6 e 7 dicembre 2018 il Consiglio ha preso atto dei progressi<sup>7</sup> compiuti sul fascicolo in oggetto dalle presidenze precedenti. Sulla base dei lavori svolti nel 2018, la presidenza ha elaborato due testi riveduti della proposta che sono stati esaminati dal Gruppo per le questioni di diritto civile (Cessione dei crediti), in seguito denominato "gruppo". Il gruppo ha dedicato all'esame dei testi della presidenza quattro riunioni<sup>8</sup>, l'ultima delle quali si è tenuta il 15 maggio 2019.
9. Negli ultimi mesi il gruppo si è anche concentrato sull'ottenimento di chiarimenti da parte della Commissione sugli aspetti finanziari della proposta e, in particolare, sul suo legame con la legislazione dell'UE in materia di servizi finanziari e altre normative internazionali e nazionali potenzialmente rilevanti per gli aspetti della proposta riguardanti i mercati dei capitali, ad esempio le operazioni su titoli. È stato coadiuvato in questo compito da delegati del Gruppo "Servizi finanziari". Inoltre, il gruppo ha altresì esaminato, insieme alla Commissione, una serie di questioni giuridiche sollevate in relazione alla proposta, alcune delle quali hanno portato a modifiche presentate dalla presidenza nei testi riveduti.

---

<sup>7</sup> Doc. 14498/18.

<sup>8</sup> La versione più recente figura nel documento ST 7889/19.

10. Le principali disposizioni discusse durante il primo semestre del 2019 sono state le seguenti:

- a) **Ambito di applicazione (articolo 1):** il gruppo ha accolto con favore l'inclusione della "surrogazione convenzionale" nell'ambito di applicazione del regolamento al fine di garantire la coerenza con il regolamento Roma I<sup>9</sup>. Per quanto riguarda le esclusioni dall'ambito di applicazione, sono necessari ulteriori negoziati sulle possibili esclusioni aggiuntive, tenendo presente che ulteriori esclusioni non dovrebbero compromettere il pieno conseguimento dell'obiettivo previsto della proposta, vale a dire l'eliminazione dell'incertezza giuridica attualmente esistente in relazione alla legge applicabile all'opponibilità ai terzi in caso di operazioni transfrontaliere in crediti.
- b) **Definizioni (articolo 2):** il testo della presidenza ha mantenuto alcune delle definizioni originariamente proposte dalla Commissione (p.e. "cedente", "cessionario", "residenza abituale", "strumento finanziario"), ma ne ha modificate altre (p.e. "cessione", "credito", "opponibilità ai terzi", "ente creditizio", "contante") al fine di renderle più chiare. Inoltre, il testo della presidenza comprendeva nuove definizioni aggiuntive (p.e. "cartolarizzazione", "titoli"). Le definizioni sono ancora all'esame delle delegazioni.

---

<sup>9</sup> Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), *GU L 177 del 4.7.2008*, pagg. 6-16.

- c) **Legge applicabile (articolo 4):** il gruppo ha proseguito l'esame della regola generale proposta dalla Commissione (ossia quella della legge del paese di residenza abituale del cedente) e delle relative eccezioni (p.e. il contante) alla luce dei suoi vantaggi (p.e. la prevedibilità) e svantaggi (p.e. l'eventuale necessità di diverse eccezioni, come ad esempio i crediti derivanti da strumenti finanziari). Alcune delegazioni hanno proposto una serie di ulteriori eccezioni la cui necessità e giustificazione deve tuttavia essere ancora valutata in modo più approfondito. A tale proposito, varie delegazioni sono favorevoli a invertire la regola generale (la legge del credito ceduto) che richiede alcune eccezioni (p.e. il factoring) che rientreranno nella legge del paese di residenza abituale del cedente, per cui, in tale contesto, il gruppo esaminerà i vantaggi (p.e. l'identificazione della legge applicabile all'opponibilità ai terzi e al debitore in base al regime Roma I) e gli svantaggi (p.e. la minore prevedibilità) di tale regola generale alternativa. Da tale esame è finora emerso che le discussioni sulla regola generale da adottare e sull'ambito di applicazione della proposta possono essere collegate. È pertanto opportuno portare avanti parallelamente un'analisi sostanziale di entrambi gli elementi della proposta al fine di preparare la posizione del Consiglio.

Il testo della presidenza tiene inoltre conto delle osservazioni formulate da alcune delegazioni in merito alla necessità di un diverso criterio di collegamento nel caso in cui un diritto di garanzia registrato su beni immobili (ipoteche) o mobili (pegni) sia utilizzato come garanzia nell'ambito di un prestito garantito. Dalle discussioni in materia è emerso che sebbene vi sia la necessità di un diverso criterio di collegamento o, a seconda dei risultati delle discussioni, di una disposizione volta a chiarire che la legislazione nazionale relativa a tali accordi rimarrà impregiudicata, detta necessità può sussistere solo in situazioni in cui la garanzia (diritto di garanzia registrato) è accessoria rispetto al credito. L'esame di tali questioni proseguirà.

d) **Applicazione nel tempo (articolo 14):** le discussioni in seno al gruppo convergono verso l'applicabilità del nuovo strumento alle sole cessioni di crediti per le quali il contratto di cessione sia stato concluso a decorrere dalla data di applicazione del regolamento.

11. Il gruppo ha inoltre esaminato le restanti disposizioni<sup>10</sup> della proposta che la presidenza non ha modificato, o ha solo leggermente modificato, rispetto alla proposta originaria della Commissione. Per alcune di tali disposizioni è stato preso in considerazione l'inserimento di chiarimenti nei corrispondenti considerando.

---

<sup>10</sup> Carattere universale (articolo 3), ambito della legge applicabile (articolo 5), norme di applicazione necessaria (articolo 6), ordine pubblico (articolo 7), esclusione del rinvio (articolo 8), Stati con più sistemi giuridici (articolo 9), relazioni con altre disposizioni del diritto dell'Unione (articolo 10), rapporti con convenzioni internazionali in vigore (articolo 11), elenco delle convenzioni (articolo 12), clausola di riesame (articolo 13) ed entrata in vigore e data di applicazione (articolo 15).

### III. CONCLUSIONE

12. Sebbene siano stati compiuti importanti progressi durante la presidenza rumena, le delegazioni continuano ad analizzare approfonditamente il contenuto della proposta e a esaminare il testo della presidenza. Pertanto, tenuto conto della complessità della proposta, del suo possibile impatto sui mercati finanziari e della sua interrelazione con altri atti del diritto dell'Unione, occorre proseguire i lavori a livello tecnico prima che il Consiglio possa prendere una decisione politica. A tal fine, il Consiglio attende ulteriori contributi tecnici da parte della Commissione, principalmente per quanto riguarda le questioni finanziarie di cui al punto 9.
13. In tale contesto, si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a sottoporre al Consiglio la presente relazione sullo stato dei lavori affinché ne prenda atto nella sessione del 6 e 7 giugno 2019.

---